

Comunione legale

Cassazione Civile, Sez. II, 19 luglio 2021, n. 20336 - Pres. Di Virgilio - Est. Oliva

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.

Qualora risulti la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, restando la residua parte del cespite soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10759, ord.
Difforme	Cass., Sez. II, 31 gennaio 2014 n. 2149.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato D.B. evocava in giudizio R.G. innanzi il Tribunale di Orvieto, chiedendo accertarsi che l'immobile sito in (Omissis), intestato al convenuto, ricadeva in effetti nella comunione legale ed apparteneva quindi ad essa attrice in ragione della metà indivisa. L'attrice esponeva di essere intervenuta in atto di acquisto, dichiarando che il bene era stato acquistato con il ricavato della vendita di altro bene personale del marito, ma che detta circostanza non corrispondeva al vero. Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda, allegando che il bene era stato acquistato con denaro fornитogli dai propri genitori e depositando documentazione comprovante che questi ultimi avevano direttamente pagato alcune somme alla cooperativa dalla quale il convenuto aveva ottenuto l'assegnazione del bene di cui è causa. Con sentenza n. 164/2011 il Tribunale, dopo aver ammesso la prova testimoniale articolata dal convenuto per dimostrare l'origine donativa del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, accoglieva parzialmente la domanda della D., accertando che il bene era stato acquistato nella misura dell'80% mediante donazione indiretta proveniente dai genitori del R., mentre per il restante 20% ricadeva nella comunione legale. Dichiarava dunque lo stesso di proprietà del marito per il 90% e della moglie, attrice, per il 10%. Interponeva appello avverso detta decisione la D., invocando l'appartenenza del bene alla comunione legale per l'intero. Resisteva all'impugnazione il R., spiegando a sua

volta appello incidentale, con il quale rivendicava la proprietà esclusiva del cespite.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 477/2015, la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale e dichiarava l'immobile appartenente per la totalità al R.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.B., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso R.G., il quale, con atto pervenuto in cancelleria l'8.2.2021, unitamente alla procura speciale per atto del notaio in (Omissis) Dott. C.F., rep. (Omissis), ha nominato il proprio nuovo difensore nella persona dell'avv. Nicola Pepe.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul punto della decisione riguardante l'accertamento della donazione indiretta che sarebbe stata eseguita dai genitori del marito in favore di costui. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe indicato né l'importo totale degli assegni che i donanti avrebbero versato alla cooperativa, che poi aveva assegnato il bene al figlio, né l'ammontare totale del corrispettivo dell'assegnazione; inoltre, non considererebbe il fatto che, contestualmente all'assegnazione

Giurisprudenza

Rapporti patrimoniali tra coniugi

del bene oggetto di causa, il R.G. sarebbe risultato assegna-tario anche di altro immobile, da parte della medesima cooperativa, al quale si riferirebbe la donazione indiretta eseguita dai suoi genitori. Non sarebbe dunque possibile, sempre ad avviso della D., ricostruire l'iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire all'accertamento del fatto che l'immobile oggetto di causa era stato donato, per il suo intero valore, al controricorrente dai suoi genitori.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 179 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte perugina avrebbe valorizzato la dichiarazione eseguita dal coniuge in atto di acquisto (cd. "rifiuto di coacquisto"), nonostante la stessa, alla luce dei precedenti di questa Corte, non abbia valore negoziale, ma soltanto dichiarativo, e non sia dunque, di per sé, sufficiente ad escludere che il bene oggetto dell'acquisto in costanza di matrimonio ricada nel regime della comunione legale tra i coniugi.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. e la contraddittorietà assoluta della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'accertamento della provenienza donativa del cespote di cui è causa. Ad avviso della ricorrente, infatti, la decisione impugnata colliderebbe con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite n. 22755 del 2009), secondo cui il cd. rifiuto di coacquisto non avrebbe comunque natura negoziale, ma soltanto dichiarativa; occorrerebbe, dunque, un rigoroso accertamento in ordine all'integrale pagamento del corrispettivo dell'immobile da parte dei genitori del R., che nel caso specifico sarebbe invece mancato.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 179 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte umbra avrebbe erroneamente configurato la donazione indiretta del totale del valore del bene, pur dando atto che i genitori del R. non ne avevano pagato integralmente il corrispettivo. Ad avviso della ricorrente, nel caso in cui sia accertato l'acquisto di un immobile con il concorso tra denaro di provenienza donativa e denaro di entrambi i coniugi, il bene va attratto al regime della comunione legale.

Le quattro censure, che meritano un esame congiunto in vista della loro intima connessione, sono fondate, nei termini di cui infra.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f), con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con

una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi" (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22755 del 28/10/2009, Rv. 610084; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942).

Ne consegue che l'esclusione del bene dalla comunione legale, ove esso ricada nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed f) dell'art. 179 c.c., comma 1, si produce non già per effetto della dichiarazione resa dal coniuge non intestatario in atto di acquisto, ma in forza dell'effettiva natura personale del bene oggetto di acquisto. Devono dunque ricorrere ambedue gli elementi indicati dalla norma, rappresentati, rispettivamente, dalla natura personale del bene (prevista dell'art. 179 c.c., prima parte, u.c.), senza la quale non basta il consenso all'acquisto esclusivo manifestato in atto dal coniuge non intestatario, e dalla manifestazione del predetto consenso (prevista invece dalla seconda parte del richiamato ultimo comma), in assenza del quale non è sufficiente il solo presupposto oggettivo, costituito dalla natura personale del cespote.

Su tali premesse logiche, questa Corte ha ritenuto ammisible l'azione di accertamento negativo con la quale il coniuge non intestatario dell'immobile faccia valere la natura non personale del cespote, ai fini di ottenere, per converso, l'accertamento della sua inclusione nel regime della comunione legale.

Nel caso di specie viene in rilievo un acquisto eseguito ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), in quanto il bene di cui è causa è stato acquistato dal R., almeno in parte, con denaro proveniente da donazione dei suoi genitori.

L'ipotesi di cui alla lett. b) non è compresa tra quelle indicate dell'art. 179 c.c., u.c.: in relazione ad essa, dunque, non è neppure previsto il necessario intervento del coniuge non intestatario all'atto di acquisto.

Sul punto, ritiene il collegio di dare continuità al principio secondo cui "In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. f), né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizioni non richiamate" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632; negli stessi termini, cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 14/12/2000, Rv. 542637, la quale ha ritenuto che quando "un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto"; distinzione, questa, affermata proprio in relazione ad un caso in

cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi aveva acquistato un immobile, in relazione al quale era stato documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso).

Da quanto precede deriva che, nel caso di specie, risulta del tutto irrilevante, ai fini della delibazione circa l'inclusione, o meno, del bene di cui è causa nel regime della comunione legale, la circostanza che il coniuge non intestatario sia intervenuto nell'atto di acquisto, o di assegnazione, e la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" che il medesimo abbia in quel contesto formulato.

Assume, invece, rilievo esclusivamente l'accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: ove esso, infatti, abbia natura donativa, si configura l'ipotesi di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), con conseguente automatica esclusione del cespite dal regime della comunione legale, sempre che, ovviamente, il donatario non abbia scelto, autonomamente, di cointestare il bene anche al coniuge, ricorrendo - in tale seconda eventualità - una ipotesi di donazione, eseguita mediante rinuncia abdicativa, pro quota, al diritto di proprietà esclusiva del bene (sulla possibilità di ricomprendere anche la rinuncia al diritto nell'ambito del concetto esteso di donazione, ben potendosi lo scopo di liberalità realizzare anche attraverso un negozio diverso dal contratto di donazione, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3819 del 25/02/2015, Rv. 634473).

Nello specifico, la Corte di Appello dà atto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che "Risulta dagli atti che R.P., padre dell'odierno appellato, versava a mezzo di una pluralità di assegni in favore della cooperativa Co.Or.Ab. quasi la totalità del prezzo di acquisto dell'immobile". Tale passaggio della motivazione conferma che in prime cure era stato accertato che l'immobile fosse stato acquistato solo in parte, e non per l'intero, con denaro di provenienza donativa. Ricorrendo tale ipotesi, deve farsi applicazione del principio secondo cui "Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto

della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante" (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019, Rv. 653407).

Con tale pronuncia questa Corte ha rivisto, e superato, il suo precedente orientamento, secondo cui "La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629388).

Ne consegue l'erroneità della decisione impugnata, con la quale la Corte distrettuale, pur confermando che l'istruttoria aveva accertato la provenienza donativa solo di una parte del denaro utilizzato dal R. per acquistare il cespite di cui è causa, ha accolto l'appello incidentale spiegato da quest'ultimo, dichiarando il bene di proprietà esclusiva del predetto soggetto.

La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio avrà cura di conformarsi ai principi di cui in motivazione, alla luce dei quali, in presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 richiamata del medesimo art. 179 c.c., successivo u.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutte, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi. *Omissis*

Donazione indiretta parziale e acquisto in comunione legale di Mauro Paladini (*)

La Suprema Corte affronta il problema dell'acquisto a titolo di donazione indiretta in regime di comunione legale, allorché la provvista in denaro proveniente dal donante corrisponda soltanto in parte al prezzo dell'acquisto compiuto dal beneficiario. Dopo aver ribadito che, per gli acquisti per donazione, non occorre la partecipazione ricognitiva del coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c. la sentenza aderisce all'orientamento che ritiene che l'oggetto della donazione corrisponda soltanto alla quota proporzionale al denaro corrisposto dal terzo ai fini dell'acquisto.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

Giurisprudenza

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Il caso

In costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale, Tizio acquista un immobile con denaro proveniente in prevalenza dai genitori e con la partecipazione all'atto del coniuge Caia, la quale rende la dichiarazione di riconoscimento della natura personale dell'acquisto in virtù del reimpiego di denaro proveniente dalla vendita di altro bene personale del marito.

In seguito Caia agisce nei confronti di Tizio per sentire accertare che il bene deve intendersi oggetto di comunione legale, stante la mendacità della dichiarazione a suo tempo resa. Tizio si oppone, deducendo che - a prescindere dalla dichiarazione del coniuge - l'immobile è stato acquistato in prevalenza con denaro che i propri genitori hanno versato direttamente alla Società venditrice.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accerta che il bene appartiene esclusivamente a Tizio in misura dell'80%, in virtù della donazione indiretta proveniente dai genitori, e per il restante 20% deve intendersi, invece, oggetto di comunione legale.

La Corte d'Appello, sul gravame proposto da entrambe le parti, accoglie soltanto l'impugnazione di Tizio e dichiara l'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultimo, affermando, da un lato, che la dichiarazione resa da Caia assume valenza di esclusione negoziale del bene dalla comunione e che, dall'altro, la prevalenza del contributo economico da parte dei genitori consente di qualificare l'intero acquisto alla stregua di donazione indiretta e, pertanto, di ritenerne il bene esclusivamente personale *ex art. 179, comma 1, n. 2, c.c.*

La Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto da Caia, affermando tre principi ai quali il giudice del rinvio dovrà attenersi.

1) In primo luogo, si ribadisce che la dichiarazione del coniuge, di cui all'art. 179, comma 2, ha natura ricognitiva e non negoziale; pertanto, affinché l'acquisto non cada in comunione è necessario che sussista il presupposto oggettivo di cui a una tra le lett. c), d) ed f) del comma 1 della norma, e che a ciò si aggiunga, altresì, il riconoscimento di tale requisito da parte dell'altro coniuge.

(1) Cass. Civ. 2 giugno 1989, n. 2488, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, 219, con nota di De Falco.

(2) G. Gabrielli, *Se sia consentito ai coniugi di estromettere un singolo diritto determinato dal patrimonio in comunione legale e se sia possibile escludere, sempre con riguardo all'oggetto di un determinato acquisto, che esso ricada nella comunione stessa, anche fuori dei casi in cui, secondo la disciplina legale, esiste la facoltà di acquistare in titolarità esclusiva*, in AA.VV., *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad A. Trabucchi*, Padova, 1989, 317-342.

2) Successivamente, la Corte afferma di voler dare continuità all'orientamento secondo cui la dichiarazione ricognitiva del coniuge non acquirente è necessaria nei soli casi previsti dalla legge e non occorre, invece, per affermare la natura personale dell'acquisto a titolo di donazione diretta o indiretta.

3) Infine - prendendo posizione nell'ambito del contrasto giurisprudenziale sul punto - la Corte stabilisce che, quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della compravendita e sia dimostrato lo specifico collegamento tra la dazione e il successivo impiego delle somme, l'oggetto della liberalità consiste nella sola quota di comproprietà del bene acquistato, pari alla percentuale di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.

Critica della tesi della natura ricognitivo-confessoria della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente

Benché la Corte affermi che, nel caso di specie, la dichiarazione della natura personale dell'acquisto, resa dal coniuge non acquirente, debba ritenersi irrilevante per consentire l'esclusione dalla comunione legale dell'acquisto di provenienza donativa, alcuni passaggi della motivazione offrono lo spunto per riflessioni, che possono condurre alla rimediativa di principi che sono considerati ormai pacifici dalla giurisprudenza.

È noto il contrasto giurisprudenziale che, sin dai primi anni successivi all'entrata in vigore della Riforma del diritto della famiglia, è sorto in ordine all'interpretazione dell'art. 179, comma 2, c.c. secondo cui "l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

Dopo la nota pronuncia del 1989 (1), con cui la Corte di cassazione - recependo le tesi di una parte della dottrina (2) - qualificò la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in termini di "negoziò giuridico

Per la tesi favorevole al rifiuto del coacquisto, Labriola, *Esclusione di un acquisto dalla comunione legale per consenso-rifiuto dell'altro coniuge*, in *Vita not.*, 1989, 389 ss.; De Falco, *Il rifiuto del coacquisto da parte del coniuge in regime di comunione legale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, 219; Schlesinger, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro - Oppo - Trabucchi, Padova, 1977, I, 77; Auletta, *Acquisti ricompresi in comunione*, in *Tratt. Bessone*, IV, II, a cura di T. Auletta - L. Bruscuglia - M. Dogliotti - A. Figone, Torino, 1999, 49; A. Beccara, *I beni personali*, in *Régime patrimoniale della famiglia*, a cura di Anelli - Sesta, in *Tratt. Zatti*, III, 2002, 210 ss.; Oberto, *I beni*

unilaterale" finalizzato ad escludere il bene dalla comunione legale (c.d. rifiuto del coacquisto), negli anni successivi è prevalsa la tesi della natura "ricognitivo-confessoria" (3) della dichiarazione del coniuge dell'acquirente.

Le Sezioni Unite n. 22755/2009 (4) - componendo l'insorto contrasto giurisprudenziale - hanno attribuito alla dichiarazione del coniuge non acquirente la valenza e l'efficacia di confessione stragiudiziale nel caso in cui il coniuge attesti la provenienza personale del bene o del denaro impiegato per l'acquisto (lett. f) (5); al contrario, nei casi in cui l'altro coniuge esprima condivisione dell'intento del coniuge acquirente di destinare l'acquisto alla propria attività personale o professionale (lett. c e d), la dichiarazione assume - affermano le Sezioni Unite - il valore di una mera condivisione di intenti e, pertanto, soltanto l'"effettività" di tale destinazione determinerà in concreto l'esclusione dell'acquisto dalla comunione.

La pronuncia in commento richiama espressamente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, al quale dichiara di prestare adesione, ma sottolinea che "l'esclusione del bene dalla comunione legale, ove esso ricada nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed f) dell'art. 179 c.c., comma 1, si produce non già per effetto della dichiarazione resa dal coniuge non intestatario in atto di acquisto, ma in forza dell'effettiva natura personale del bene oggetto di acquisto". Devono ricorrere, dunque, entrambi gli elementi indicati dalla norma, rappresentati, rispettivamente, dal presupposto oggettivo di cui alle lett. c), d) o f) del comma 1, e dal "consenso all'acquisto esclusivo manifestato in atto dal coniuge non intestatario,

[...] in assenza del quale non è sufficiente il solo presupposto oggettivo, costituito dalla natura personale del cespote".

Orbene, una tale specificazione induce a riflettere sull'affermazione contenuta nella pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui, nel caso di riconoscimento della provenienza personale del bene o del denaro reinvestito dal coniuge acquirente, la dichiarazione dell'altro coniuge assume il valore giuridico di "confessione". Invero, se l'esclusione del bene dalla comunione legale è imprescindibilmente condizionata al "presupposto oggettivo" - *id est*, la c.d. surrogazione reale del bene già personale - non si comprende per quale ragione il legislatore non abbia consentito la prova di tale elemento oggettivo con ogni mezzo e abbia ritenuto necessario, invece, che sia l'altro coniuge a "confessare" avanti al notaio la provenienza personale del bene o del denaro strumentale all'acquisto. Una dichiarazione meramente ricognitivo-confessoria di un dato storico - quale, ad esempio, la vendita di un bene ereditario e il reimpegno del denaro ottenuto come prezzo - non appare comprensibile, allorché si consenta, poi, "l'azione di accertamento negativo con la quale il coniuge non intestatario dell'immobile faccia valere la natura non personale del cespote, ai fini di ottenere, per converso, l'accertamento della sua inclusione nel regime della comunione legale" (6). In altri termini, se il baricentro della norma cade sul requisito oggettivo della provenienza personale del bene o del denaro, non ha senso richiedere all'altro coniuge la "confessione" della sua sussistenza e, nello stesso tempo, consentire in seguito a quest'ultimo - nonostante una tale presunta confessione (che dovrebbe assumere, invero, il

personal, in *Il Nuovo diritto di famiglia*, in *Tratt. Ferrando*, Bologna, 2008, 2, 444 ss.

In senso critico nei confronti del rifiuto al coacquisto, tra i commentatori di Cass. Civ. n. 2689/1989, Falcone, *Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, estromissione di un singolo bene e rapporto con la pubblicità legale*, in *Riv. not.*, 1987, 699; Selvaggi, *La comunione legale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, 23; Quadri, *Il contenuto della comunione legale: l'itinerario esegetico della Cassazione*, *ivi*, 1994, II, 311 ss.; Parente, *Il preteso rifiuto del coacquisto "ex lege" da parte di un coniuge in comunione legale*, in *Foro it.*, 1990, I, 608 ss.

Per un inquadramento generale delle problematiche riguardanti l'art. 179 c.c., Al Mureden, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Diritto Civile*, a cura di Amadio e Macario, II, Bologna, 2014, 518-519.

(3) Cass. Civ. 19 febbraio 2000, n. 1917, in *Giust. civ.*, 2000, 5, 1365, con nota di M. Finocchiaro, *Acquisto dei beni in proprietà esclusiva del coniuge in regime di comunione legale*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 16, con nota di Regine, *Acquisto di beni personali e ruolo dell'art. 179, comma 2°, cod. civ.*; in questa *Rivista*, 2000, 345, con nota di Valignani, *Comunione legale ed esclusione dal coacquisto*; Cass. Civ. 6 marzo 2008, n. 6120, in questa *Rivista*, 2008, 10, 876 ss., con nota di Paladini; Cass. Civ. 18 novembre 2016, n. 23565.

(4) Cass. Civ., SS.UU., 28 ottobre 2009, n. 22755, in *Fam. pers. e succ.*, 2010, 91 ss., con nota di Paladini.

(5) Sul carattere "confessorio" della dichiarazione, Rimini, *Acquisto immediato e differito nella comunione legale tra coniugi*, cit., 296 ss.; Radice, *I beni personali*, in *Il diritto di famiglia*, Tratt. Bonilini - Cattaneo, Torino, 1997, 160 ss. Per la confutazione della tesi della natura confessoria si veda, in particolare, Del Prato, *L'esclusione dell'acquisto dalla comunione ex art. 179, 28 comma, c.c.*, in *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004, 1, 453 ss., ove si sostiene che, quando la personalità dell'acquisto deriva non dalla cosa in sé, ma dalla sua destinazione [art. 179, lett. c) e d)], la dichiarazione del coniuge non acquirente assume valore conformativo di "accordo sull'indirizzo della vita familiare".

(6) Così, testualmente, la motivazione della sentenza in commento, nonché Cass. Civ., SS.UU., 28 ottobre 2009, n. 22755, cit.; Cass. Civ. 12 marzo 2019, n. 7027, in *Guida dir.*, 2019, 34, 50. Per una più analitica critica alla tesi della natura confessoria della dichiarazione del coniuge non acquirente nell'ipotesi dell'art. 179, comma 2, c.c. in riferimento al comma 1, lett. f), cfr. Paladini, *Commento agli artt. 177-190*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, sezione Della Famiglia, a cura di L. Balestra, Torino, 2018, II ed., 1371-1372.

valore di piena prova contro il dichiarante, *ex art. 2735, comma 1, c.c.*) - la facoltà di agire per l'accertamento negativo di quello stesso presupposto che egli avrebbe confessato.

La ricostruzione alla stregua di "contratto" di esclusione del bene dalla comunione legale nelle ipotesi delle lett. c), d) ed f) dell'art. 179 c.c.

Se, dunque, il requisito oggettivo non è sufficiente a rendere personale l'acquisto, deve necessariamente ritenersi che la manifestazione di volontà dell'altro coniuge abbia un valore negoziale. E in questi termini si esprime, in effetti, la sentenza in commento là dove reiteratamente definisce la dichiarazione del coniuge non acquirente alla stregua di un "consenso all'acquisto esclusivo".

Occorre chiedersi, allora, se non possa essere accolta una ricostruzione alternativa tale da valorizzare, da un lato, i requisiti obiettivi indicati dal legislatore (lett. c, d ed f) e, dall'altro, l'autonomia negoziale dei coniugi relativamente alla formazione della massa patrimoniale comune. In tal senso, si può ritenere che l'esclusione dei beni previsti nell'art. 179, comma 2, c.c. derivi da "accordo" tra i coniugi, al quale, alla luce del suo evidente carattere patrimoniale, deve essere riconosciuta natura contrattuale (7). Tale contratto di "mancata inclusione" del bene in comunione legale presuppone l'obiettiva sussistenza del requisito previsto dalla legge e si configura in modo diverso in funzione del predetto elemento legale: a) nel caso di bene che voglia essere adibito a uso strettamente personale o all'esercizio della professione, il contratto di esclusione del bene dalla comunione legale costituisce un accordo sulla "destinazione" del bene che, in quanto accettata dal coniuge non acquirente, permette la deroga alla regola acquisitiva dell'art. 177, lett. a), c.c.; b) nell'ipotesi di bene acquistato col prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, si tratta di un accordo sull'"impiego" del denaro o del bene che, altrimenti, non potrebbe essere sottratto all'operatività *ipso iure* della regola acquisitiva del regime di comunione.

Deve ritenersi, pertanto, che il legislatore abbia inteso limitare la preclusione all'ingresso in comunione legale ai soli beni per i quali entrambi i coniugi concordino sulla destinazione personale o professionale di essi o sulla surrogazione reale di preesistenti beni personali. È, dunque, la volontà dei coniugi a permettere che determinate categorie di beni - o in funzione della loro destinazione o in considerazione dell'origine del loro acquisto (possano essere esentati *ab origine* dal regime di comunione legale).

La principale obiezione, che può essere mossa alla descritta ricostruzione, consiste nell'assoluta *infungibilità* e *incoercibilità* della volontà del coniuge non acquirente: quest'ultimo potrebbe porre, cioè, il "veto" alla mancata esclusione del bene dalla comunione legale, senza alcun rimedio a cui l'altro coniuge possa ricorrere per conseguire e fare accettare l'esclusività dell'acquisto in proprio favore. Deve osservarsi, tuttavia, che l'art. 177, lett. a), c.c. si pone come regola generale di comunione degli acquisti, rispetto alla quale le norme sui beni personali hanno natura eccezionale e non esprimono alcun principio generale né tutelano un "diritto" del coniuge al patrimonio personale in costanza di comunione legale. Pertanto, se, nel caso di beni mobili, si può concedere che la destinazione del bene all'uso strettamente personale o all'esercizio della professione possa essere oggetto di prova in concreto da parte del coniuge acquirente in ragione del valore solitamente modesto dei beni stessi, nel caso di beni immobili o mobili registrati la legge ha richiesto un "contratto" tra le parti, quale specifica attuazione della più generale regola dell'accordo circa l'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.) (8).

Le difficoltà applicative della tesi favorevole a escludere anche le donazioni indirette dalla comunione legale

Poiché, nel caso di specie, si trattava di un acquisto compiuto col prevalente contributo economico dei genitori del coniuge acquirente, la Suprema Corte ha confermato la superfluità della partecipazione all'atto da parte dell'altro coniuge, posto che l'art. 179, comma 2, c.c. limita testualmente la necessità di

(7) Per la tesi della natura "contrattuale" dell'accordo di esclusione del bene dalla comunione legale, Paladini, *Il "contratto" di esclusione dei beni personali dalla comunione legale*, in *Familia*, 2006, 449 ss.

(8) Così ricondotto all'interno dell'area contrattuale l'accordo tra i coniugi *ex art. 179, comma 2, c.c.*, - mentre la provenienza personale del bene o del denaro (lett. f) può essere ritenuta

l'oggetto di una presupposizione tra le parti - nei diversi casi delle lett. c) e d), l'effettiva "destinazione" del bene all'esercizio della professione o all'uso strettamente personale si configura alla stregua di un evento condizionante di tipo risolutivo (condizione potestativa semplice) che, in ipotesi di mancata verificazione, legittimerebbe l'altro coniuge e i terzi a pretendere la retrocessione *ex tunc* dell'acquisto all'interno della comunione legale.

tal partecipazione alle sole ipotesi di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1, non comprendendo, invece, quella della lett. b), riguardante "i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione".

Anche tale affermazione merita, tuttavia, una breve riflessione.

Occorre chiedersi, infatti, come mai il legislatore abbia riservato - sebbene nel solo caso di acquisti immobiliari - la necessità della partecipazione dell'altro coniuge alle sole ipotesi di cui alle lett. c), d) ed f). Se si analizzano tali ipotesi, è possibile inferire che soltanto in queste può giungersi a riconoscere la natura personale dell'acquisto senza alcuna difficoltà di qualificazione. Infatti, con riguardo agli acquisti compiuti prima del matrimonio, è sufficiente individuare la data dell'acquisto per affermare o negare la natura personale. Allo stesso modo, per gli acquisti provenienti da donazione o successione, la natura dell'atto di provenienza consente di per sé l'accertamento della personalità del bene. Infine, anche per i beni della lett. e) si può affermare che non possano sussistere dubbi sulla provenienza personale del bene, trattandosi di risarcimento di danni subiti dal singolo coniuge o di pensioni per la perdita della capacità lavorativa (e, dunque, quasi certamente di beni mobili, per i quali la previsione del comma 2 non opererebbe in ogni caso). Al contrario, per i beni delle lett. c) e d), la natura personale del bene dipende dalla destinazione del medesimo e, quindi, da una condotta futura del coniuge, che può essere oggetto di dichiarazioni o accordi tra i coniugi stessi, ma che certamente non consente un accertamento contestuale al momento dell'acquisto. Quanto, poi, alla lett. f), la necessità dell'indicazione di provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto è presente addirittura già nel comma 1, quando il coniuge compia l'acquisto di un

bene mobile, perché è inevitabile che il denaro, in quanto bene fungibile, anche quando provenga dall'alienazione di bene personale possa confondersi con il denaro derivante dall'attività lavorativa o anche con il denaro comune, e che, quindi, la volontà di compiere un acquisto personale richieda la specificazione della sua provenienza, con la partecipazione dell'altro coniuge, nel caso di bene immobile.

La *ratio* di siffatta distinzione è messa in crisi proprio dall'ipotesi dell'acquisto per donazione indiretta, perché in tal caso la natura dell'acquisto non emerge "di per sé", ma richiede una verifica del suo contenuto e un processo di qualificazione che non può arrestarsi alla mera intitolazione (come, invece, nel caso della donazione diretta o della successione *mortis causa*). Ciò giustifica anche la perplessità di molti autori, i quali ritenevano che le donazioni indirette non dovessero essere incluse nell'ambito applicativo dell'art. 179, lett. b), sia alla luce delle precedenti considerazioni, sia perché, quando il legislatore ha inteso estendere un determinato istituto alle donazioni indirette, lo ha fatto espressamente (artt. 737, 809 c.c.). Sono state formulate, pertanto, opinioni in senso restrittivo (9), basate sulle difficoltà connesse all'accertamento dell'intento liberale in tali fattispecie. Si è osservato, sul punto, che la struttura della donazione indiretta (e, in generale, della liberalità atipica) sarebbe incompatibile con la possibilità (di cui alla parte finale dell'art. 179, lett. b, c.c.) di prevedere espressamente l'attribuzione in favore della comunione, e, infine, che l'interpretazione estensiva non terrebbe adeguatamente conto del legittimo affidamento dei terzi in ordine all'inclusione dell'acquisto nell'ambito della comunione legale.

Com'è noto, altra parte della dottrina (10) e la giurisprudenza (11) si sono espresse, invece, in senso favorevole all'interpretazione estensiva, muovendo dalla *ratio* della previsione dell'art. 179, lett. b), c.c., consistente l'esigenza di tutelare la volontà di

(9) Bartolini - Gregori, *Donazioni e acquisti a titolo gratuito in regime di comunione legale*, in *Il nuovo diritto di famiglia - Contributi notarili*, Milano, 1975, 163 ss.; Zuddas, *L'acquisto dei beni pervenuti al coniuge per donazione o successione*, in *La comunione legale*, a cura di C.M. Bianca, Milano, 1989, 451 ss.; Cangiano, *Comunione legale e donazioni indirette*, in questa Rivista, 1996, 64 ss.; per la tesi restrittiva, sia pure nel contesto di un'approfondita disamina delle fattispecie di liberalità e con articolate distinzioni tra le varie figure, Gatt, *Beni personali dei coniugi e liberalità*, cit., 111 ss.

(10) Schlesinger, *Della comunione legale*, cit., 396, nt. 3; Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 101; C.M. Bianca, *Diritto civile*, 2, *La famiglia - Le successioni*, Milano, 1985, 105, nt. 94; Cian - Villani, *Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 396-397; G. Gabrielli, *I rapporti patrimoniali tra i coniugi*, cit., 64; Barbiera, *La comunione legale*,

cit., 516; De Paola, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., 479; De Lorenzo, *Intestazione del bene in nome altrui: appunti in margine ad una giurisprudenza recente*, in *Foro it.*, 1995, I, 616; Carnevali, *Le donazioni*, in *Tratt. Rescigno*, 6, Torino, 1997, 601; D'Adda, *Gli acquisti per donazione indiretta ricadono in comunione legale?*, in questa Rivista, 1997, 471 ss.; Basini, *Donazione indiretta e applicabilità dell'art. 179, lett. b), c.c.*, in *Contratti*, 1998, 253; Gioia, *Donazione indiretta: liberalità o acquisto in comunione*, in questa Rivista, 1998, 323; E. Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 177; T. Auletta, *Acquisti personali*, cit., 194; A. Becarca, *I beni personali*, cit., 164-165; Oberto, *I beni personali*, cit., 413.

(11) Cass. Civ. 15 novembre 1997, n. 11327, in *Foro it.*, 1999, 994; Cass. Civ. 8 maggio 1998, n. 468, in questa Rivista, 1998, 323; Cass. Civ. 5 giugno 2013, n. 14197; Cass. Civ. 28 gennaio 2015, n. 1630.

colui che dispone e l'*intuitus personae* dell'attribuzione (che nell'ipotesi della successione legittima non può essere evidentemente configurato), ma anche l'intento di preservare una sorta di "integrità" del patrimonio familiare che voglia essere trasmesso senza il rischio di dispersioni conseguenti alla divisione dei beni oggetto di comunione legale per effetto della disgregazione del vincolo coniugale (12). In altri termini, il rischio che il patrimonio familiare possa andare a beneficio anche del coniuge del parente (in seguito a separazione personale, divorzio, morte del coniuge parente, ecc. (potrebbe indurre a significative limitazioni nella circolazione dei beni all'interno della famiglia (13). È evidente, infatti, che - se questa è la *ratio* - non v'è ragione per discriminare tra donazione diretta e indiretta.

Inoltre, nonostante l'evidente differenza strutturale tra donazione diretta e indiretta, in giurisprudenza (14) si è sancito, altresì, che la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., "senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., trattandosi di disposizioni non richiamate". Si è inteso, così, prevenire anche il rischio che il rifiuto del coniuge non beneficiario di riconoscere la natura liberale dell'attribuzione paralizzi la stipulazione di atti di donazione per il timore che gli effetti si riverberino in favore di entrambi i coniugi.

La liberalità non donativa consistente nella c.d. intestazione del bene a nome altrui e il problema dell'ambito oggettivo di esclusione dell'acquisto dalla comunione legale

L'interpretazione estensiva della norma ha portato, pertanto, a includere nel suo ambito applicativo le

(12) Granelli, *Donazione e rapporto coniugale*, in *La donazione*, Tratt. Bonilini, Torino, 2001, 450-463; Salanitro, *Comunione legale tra i coniugi e acquisti per donazione o successione*, in *Familia*, 2003, I, 369-437; Gatt, *Beni personali dei coniugi e liberalità*, ivi, 2001, 91-129; Doria, *Liberalità ed interessi familiari*, in *Dir. fam.*, 1997, 1543 ss.

(13) La tutela della natura strettamente personale dell'acquisto non esclude, peraltro, che gli stessi beni possano costituire oggetto di comunione convenzionale (art. 210, comma 2, c.c.).

(14) Cass. Civ. 5 giugno 2013, n. 14197, in *Riv. not.*, 2015, 1, 130, con nota di Giorgianni.

ipotesi c.d. intestazione di bene a nome altrui, e cioè i casi di beni intestati ad uno solo dei coniugi ma acquistati col prezzo pagato dal genitore o da altro parente del beneficiario (secondo il noto schema analiticamente descritto e configurato da Cass. Civ., SS.UU., n. 9282/1992 (15)).

Sennonché, ciò pone il problema degli acquisti compiuti *in parte* con denaro ricevuto dal terzo e, *per altra parte*, con denaro del coniuge acquirente: in tal caso, infatti, si tratta di stabilire se occorra attribuire all'atto una qualificazione unitaria oppure mista: se considerare, cioè, l'eventuale prevalente apporto economico del terzo idoneo a qualificare unitariamente l'atto come liberalità, oppure se ritenere l'acquisto contemporaneamente liberale e oneroso in relazione alle rispettive quote di contributo economico all'acquisto, con l'ulteriore conseguenza, in questo caso, di attribuire alla comunione legale quella parte dell'acquisto realizzato con denaro proprio del coniuge.

La sentenza in commento si pronuncia in favore di tale seconda soluzione (16), ma non mancano aspetti problematici che non mancheranno di dar luogo a ulteriore futuro contenzioso sul punto.

In primo luogo, con riferimento ad altri profili problematici la giurisprudenza si è espressa per la qualificazione unitaria della fattispecie, senza indulgere alla frantumazione interna dell'acquisto in una frazione onerosa e in un'altra liberale. È accaduto ciò con riferimento, ad esempio, alla forma necessaria per la stipulazione del c.d. *mixtum cum donatione*: il contratto mediante il quale le parti volutamente stabiliscono un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento di arricchire la parte acquirente per quella parte eccedente il corrispettivo pattuito. Le parti, ricorrendo allo schema del negozio indiretto, stipulano un contratto oneroso con l'intento di far conseguire ad una di esse un arricchimento a titolo gratuito, così piegando la causa tipica del contratto stipulato alla realizzazione di una finalità di liberalità. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, in tal caso la forma

(15) Cass. Civ., SS.UU., 5 agosto 1992, n. 9282, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, 393, con nota di F. Regine, *Intestazione di beni immobili a nome altrui e donazione indiretta*.

(16) La pronuncia in commento segue, pertanto, l'orientamento già espresso da Cass. Civ. 17 aprile 2019, n. 10759 e disattende, invece, l'orientamento esattamente opposto, secondo cui "La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo" (Cass. Civ. 31 gennaio 2014, n. 2149).

del contratto è quella propria del negozio strumentalmente adottato, sia perché il negozio indiretto costituisce un'espressione dell'autonomia privata sia perché, con riguardo alle donazioni indirette, l'art. 809 c.c., nell'individuare quali norme sulle donazioni si applicano agli atti di liberalità diversi dallo schema negoziale tipico di cui all'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c. che prescrive la specifica forma solenne dell'atto pubblico. Ai fini della forma, pertanto, la considerazione e qualificazione del contratto è unitaria, senza alcuna distinzione interna tra quota dell'acquisto corrispondente al prezzo versato e quota di natura esclusivamente liberale (17). In senso sostanzialmente analogo si è orientata la Suprema Corte nell'affermare, ad esempio, che la stipulazione di una donazione indiretta di fondo rustico non fa sorgere la prelazione legale dell'affittuario o del proprietario confinante (18).

A tali argomentazioni di carattere sistematico, deve aggiungersi che la contestuale attribuzione dello stesso bene in parte al patrimonio personale di un coniuge e, per altra parte, alla comunione legale pone serie difficoltà di amministrazione e gestione del

bene, stante la necessità di conciliare la contemporanea applicazione degli artt. 180-184 c.c. per una quota del bene e degli artt. 1100 ss. c.c. per la restante quota. Inoltre, l'ingresso *pro quota* dell'acquisto in comunione legale rischierrebbe di frustrare la volontà del donante, inducendolo, in definitiva, a non compiere l'atto di attribuzione liberale.

Risulta, in definitiva, più appropriata una qualificazione unitaria dell'acquisto in virtù di una valutazione in termini di "prevalenza" dell'apporto esterno ovvero del contributo economico del coniuge acquirente. Nel primo caso, si tratta una donazione indiretta dell'intero bene e la somma corrisposta dal coniuge acquirente sarà oggetto di conferimento, in sede di scioglimento e divisione del patrimonio comune, in virtù di un'interpretazione estensiva degli obblighi di rimborso di cui all'art. 192 c.c. Nel secondo caso, il bene dovrà intendersi oggetto di comunione legale e l'importo in denaro proveniente dal terzo dovrà essere qualificato come liberalità ai soli fini di un'eventuale futura imputazione in sede di collazione o di azione di riduzione.

(17) Cass. Civ. 17 novembre 2010, n. 23215, in *Riv. not.*, 2012, 2, 435, con nota di Martino; nello stesso senso, Cass. Civ. 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass. Civ. 28 novembre 1988, n. 6411; Cass. Civ. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. Civ. 29 marzo 2001, n. 4623; Cass. Civ. 7 giugno 2006, n. 13337; Cass. Civ., SS.UU., 12

giugno 2006, n. 13524; Cass. Civ. 2 settembre 2009, n. 19099; Cass. Civ. 25 maggio 2016, n. 10614; Cass. Civ. 19 marzo 2019, n. 7681.

(18) Cass. Civ. 15 maggio 2001, n. 6711, in *Riv. not.*, 2001, 1420.